



Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e, in particolare l'art. 16;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo (ultima modificazione: D.R. 376 del 18 febbraio 2016);
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 940 del 2 maggio 2019 e, in particolare, gli artt. 38 e 39;
- VISTO** il D.R. prot. n. 99333 del 6 agosto 2021 con il quale sono stati nominati, dalla data del decreto e per il biennio 2021/2023, i rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti e specializzandi in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo;
- VISTI** i verbali relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio degli Studenti adottati dai seguenti Dipartimenti:
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche del 25 febbraio 2022;
Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva "G. Barresi" del 14 marzo 2022;
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne del 22 febbraio 2022;
Dipartimento di Economia dell'11 marzo 2022;
Dipartimento di Giurisprudenza del 22 marzo 2022;
Dipartimento di Ingegneria del 23 febbraio 2022;
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali del 4 marzo 2022;
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 25 febbraio 2022;
Dipartimento di Scienze Veterinarie del 15 marzo 2022;
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali del 23 febbraio 2022;
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra del 17 maggio 2022;
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali del 25 febbraio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del richiamato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali”, *le elezioni del Presidente del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Rettore emanato entro trenta giorni dalla data dell’elezione dell’ultimo dei rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento [..]”;*

per quanto citato nelle premesse:

DECRETA

Art. 1

(Nomina eletti)

Sono nominati, componenti del Consiglio degli Studenti, per un biennio dalla data di nomina, i rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di Dipartimento come di seguito riportati:

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche	Siracusa Denise matricola n. 491197
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”	Pace Claudio matricola n. 497670
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne	Mauro Angelo matricola n. 516179
Dipartimento di Economia	Maiorana Giovanna matricola n. 502991
Dipartimento di Giurisprudenza	Gentiluomo Santi matricola n. 490886
Dipartimento di Ingegneria	Lo Presti Antonio matricola n. 515399
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali	Sciarrone Andrea matricola n. 515799
Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale	D’Arrigo Selene matricola n. 513242
Dipartimento di Scienze Veterinarie	Ferlito Baldassarre matricola n. 515202
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali	D’Agostino Valeria matricola n. 520746
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra	Leo Simone matricola n. 501374
Dipartimento Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.	Lo Re Lucilla matricola n. 515573

Art. 2

(Indizione delle votazioni)

Sono indette le elezioni del Presidente del Consiglio degli Studenti. Il mandato del presidente eletto cesserà con la scadenza dell'organo.

Art. 3

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio elettorale ubicato nei locali dell'Unità Operativa Procedure Elettorali Palazzo Mariani, secondo piano dalle ore 9:00 alle ore 13:00 secondo il seguente calendario:

- **martedì 5 luglio 2022 prima votazione;**
- **lunedì 11 luglio 2022 seconda votazione;**
- **giovedì 14 luglio 2022 votazione di ballottaggio.**

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i componenti del Consiglio degli studenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 5

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 dal Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. prot. n. 1024 del 25 gennaio 2021.

Art. 6

(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 7

(Metodo elettorale)

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra tre o più candidati, per l'individuazione dei due candidati chiamati al ballottaggio saranno preferiti i candidati più anziani in ruolo e, in caso di parità, i più anziani per età. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane di età. In caso di parità, si procede al sorteggio.

Art. 8

(Composizione del seggio elettorale)

Il seggio elettorale risulta così composto:

Presidente: Dott.ssa Daniela Maiorana

Componente: Dott. Paolo Patanè

Componente: Sig.ra Adele Barresi

E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte le attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 9

(Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno già stabilito nell'art. 3 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Procedure Elettorali" il materiale necessario, 60 minuti prima dell'inizio delle operazioni di voto. Le schede di votazione, predisposte dall'Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio). Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza. Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna. Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10
(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati, firmati dal presidente e dai componenti del seggio e consegnati all'Unità Operativa Procedure Elettorali e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12
(Nomina eletto)

L'eletto è nominato con Decreto Rettorale.

Art. 13
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme della Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea